

“Reg. (UE) n. 2021/2115 – Attivazione dell’intervento della ristrutturazione e riconversione dei vigneti, assegnazione della dotazione finanziaria, adozione delle determinazioni per l’applicazione dell’intervento e individuazione dei criteri di priorità da applicare alle domande di aiuto – campagna 2025/2026”

Ai fini dell’applicazione dell’intervento della ristrutturazione e riconversione dei vigneti, si adottano le determinazioni riportate nel presente allegato.

1. Finalità

1.1 Con il presente atto vengono stabilite le determinazioni per l'applicazione dell'intervento della ristrutturazione e riconversione dei vigneti (di seguito intervento), e individuati i criteri di priorità da applicare alle domande di sostegno e la loro ponderazione.

1.2 Il provvedimento viene adottato in applicazione degli articoli 58 comma 1 lettera a) e 59 del Regolamento (UE) n. 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021, degli articoli 16, 40, 41 e 42 e Allegato II Parte II del Regolamento delegato (UE) n. 2022/126 e del Decreto ministeriale n. 0635206 del 2 dicembre 2024 “Disposizioni nazionali di attuazione dell’articolo 58, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio e ss. mm. e ii. per quanto riguarda l'applicazione dell’intervento della ristrutturazione e riconversione dei vigneti”.

1.3 L’intervento è finalizzato ad aumentare la competitività dei produttori di vino.

2. Ambito di applicazione dell’intervento settoriale

2.1 L’intervento si applica sull’intero territorio della Regione Toscana.

3. Beneficiari

3.1 Possono beneficiare dell’intervento le persone fisiche o giuridiche titolari di una Unità Tecnico Economica (UTE), che conducono vigneti con varietà di uve da vino nonché coloro che detengono autorizzazioni al reimpianto dei vigneti in corso di validità. Può essere presentata una sola domanda di sostegno per ciascuna UTE, distinguendo al suo interno l’intervento sui vigneti, l’intervento sui vigneti storici, l’intervento sui vigneti eroici e l’intervento sul vigneto oggetto di estirpazione obbligatoria a seguito di un provvedimento emanato dalla Regione Toscana per motivi fitosanitari. È possibile, nel caso di un richiedente titolare di più UTE, presentare domanda di contributo riferita ad una determinata UTE a fronte di estirpazione di una superficie vitata collocata in altra UTE della stessa azienda. Tale casistica è equiparata ad intervento effettuato con autorizzazione all’impianto iscritta nel Registro delle autorizzazioni.

3.2 Possono beneficiare dell’aiuto anche coloro che, a fronte di una estirpazione già effettuata e comunicata, anche contestualmente alla domanda di aiuto, non risultano ancora titolari della autorizzazione al reimpianto.

3.3 Non sono ammissibili gli interventi di ristrutturazione e riconversione vigneti realizzati con autorizzazioni al reimpianto derivanti dalla conversione dei diritti di reimpianto acquisiti a seguito di trasferimento, con autorizzazioni provenienti dalla conversione dei diritti di reimpianto derivanti dalla Riserva regionale dei diritti, e con autorizzazioni per i nuovi impianti di cui all’articolo 64 del Regolamento (UE) n. 1308/2013.

3.4 Gli aiuti sono erogati da ARTEA direttamente al singolo beneficiario, conduttore di azienda agricola, in regola con le norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti in materia di potenziale viticolo.

3.5 Il richiedente deve aver presentato, se dovute, le dichiarazioni vitivinicole obbligatorie ai sensi ed in conformità dei Regolamenti (UE) n. 2018/273 e n. 2018/274, e delle disposizioni nazionali applicative nella campagna 2024/2025.

3.6 Il conduttore non proprietario della superficie vitata, per la quale presenta la domanda di aiuto, allega alla domanda il consenso all'intervento sottoscritto dal proprietario.

4. Varietà di vite, forme di allevamento e densità di impianto

4.1 Le varietà di uve da vino utilizzate nelle operazioni di riconversione e ristrutturazione devono essere quelle comprese tra le varietà riconosciute idonee alla coltivazione nell'ambito della Regione Toscana.

4.2 Non vi sono limitazioni per quanto riguarda le forme di allevamento.

4.3 A fine intervento, i vigneti oggetto del sostegno devono avere un minimo di 3.300 ceppi per ettaro.

4.4 Il materiale vivaistico da utilizzare nelle attività di riconversione e di ristrutturazione deve essere prodotto nel rispetto della normativa che disciplina la produzione e la commercializzazione del materiale di moltiplicazione vegetativa della vite ai sensi del D.lgs. 16/2021 e deve essere "certificato" o di categoria "standard"; per la verifica dell'utilizzo di materiale vegetale certificato da un punto di vista fitosanitario, Artea potrà richiedere la documentazione comprovante l'acquisto del relativo materiale vegetale.

Non è ammissibile l'utilizzo di materiale vivaistico ottenuto in ambito aziendale.

5. Superficie ammissibile a contributo

5.1 La superficie minima oggetto dell'intervento per ciascuna domanda ammessa a beneficiare dell'aiuto è pari a 5.000 mq per UTE, ridotti a 3.000 mq per le UTE che, al momento della presentazione della domanda, hanno una superficie vitata pari o inferiore a 1 ettaro.

5.2 La superficie minima oggetto dell'intervento è inoltre pari a 1.000 mq per UTE nei seguenti casi:

- per gli interventi realizzati nelle zone di produzione dei seguenti vini a denominazione di origine protetta: Candia dei Colli Apuani, Colli di Luni, Ansonica Costa dell'Argentario (limitatamente al comune di Monte Argentario) ed Elba, nonché nel territorio delle isole toscane;
- per gli interventi relativi ai vigneti storici;
- per gli interventi relativi ai vigneti eroici;
- per gli interventi realizzati a seguito di estirpazione obbligatoria per ragioni fitosanitarie.

5.3 La superficie massima ammissibile a contributo per ciascuna UTE non può superare i 15 ettari (con riferimento al totale degli interventi e delle azioni previste nella domanda).

5.4 La superficie massima di cui al punto 5.3 oggetto dell'intervento viene calcolata con riferimento al totale delle azioni presenti nella domanda di sostegno, nel rispetto della superficie minima oggetto dell'intervento di cui al precedente punto 5.2.

6. Attività e azioni ammissibili e non ammissibili

6.1. Le attività di ristrutturazione e riconversione ammissibili sono elencate al comma 1 lettera a) punto 1 e lettera b) punti 1 e 2 dell'articolo 5 del decreto ministeriale n. 0635206/2024.

Limitatamente alla presente campagna, il sovrainnesto e le attività di miglioramento delle tecniche di gestione non sono ammissibili in quanto i relativi costi non sono previsti nelle Tabelle Standard dei Costi Unitari (TSCU), elaborate per la nuova programmazione della PAC 2023/2027 dal Ministero dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Crea e la Rete Rurale Nazionale.

Si riportano di seguito le attività e le azioni di ristrutturazione e riconversione ammissibili per la campagna 2025/2026:

a) la riconversione varietale che consiste:

a1) nel reimpianto di una diversa varietà di vite, ritenuta di maggior pregio enologico o commerciale, sullo stesso appezzamento o su un altro appezzamento, con o senza la modifica del sistema di allevamento;

b) la ristrutturazione, che consiste:

b1) nella diversa collocazione del vigneto attraverso il reimpianto del vigneto stesso in una posizione più favorevole dal punto di vista agronomico, sia per l'esposizione che per ragioni climatiche ed economiche;

b2) nel reimpianto del vigneto attraverso l'impianto nella stessa particella ma con modifiche alla forma di allevamento o al sesto di impianto,

La metodologia per la determinazione dei costi standard è pubblicata all'indirizzo: <https://www.reterurale.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/25743>.

6.2 Ai sensi dell'articolo 5 comma 6 del decreto ministeriale n. 0635206/2024, non risultano ammesse sia le attività/azioni previste dall'allegato II, parte II del regolamento delegato, nonché quelle non indicate nelle TSCU che riportiamo di seguito:

- semplice sostituzione del vigneto e gestione ordinaria dell'impianto viticolo, in quanto l'obiettivo dell'intervento è il miglioramento in termini di adeguamento alla domanda del mercato e l'incremento della competitività
- protezione contro danni da vandalismo per esempio attraverso:
 - Costruzione di schermi;
 - Protezione attiva attraverso produzione di suoni artificiali;
- protezione da uccelli per esempio attraverso:
 - Copertura dei filari del vigneto con reti di protezione
 - Macchine per spaventare gli uccelli
 - Protezione attiva attraverso produzione di suoni artificiali
- protezione dalla grandine con copertura dei filari del vigneto con reti di protezione
- costruzione di frangivento / pareti di protezione dal vento
- passi carrai - sia all'interno di un vigneto che quelli che portano a un vigneto
- elevatori

6.3 Ai sensi dell'articolo 5 comma 4 del decreto ministeriale n. 0635206/2024 non costituisce attività riconducibile all'intervento e non beneficia di aiuto il rinnovo normale dei vigneti giunti al termine del loro ciclo di vita naturale né la normale attività di gestione delle superfici vitate. Per rinnovo normale del vigneto si intende il reimpianto del vigneto sulla stessa superficie e con la stessa varietà di uva da vino e secondo la stessa forma di allevamento o sesto di impianto quando il vigneto è giunto al termine ciclo di vita produttiva naturale. Non sono finanziabili gli interventi realizzati su "superfici vitate abbandonate", così come definite alla lettera d), paragrafo 1, articolo 2 del regolamento delegato (UE) n. 2018/273 della Commissione dell'11 dicembre 2017.

6.4 Non sono ammessi a finanziamento gli interventi che prevedono l'utilizzo di paloneria di sostegno in cemento.

7. Periodo di realizzazione delle attività

7.1 Il periodo entro il quale le azioni di ristrutturazione e riconversione devono essere realizzate deve essere compatibile con la data di chiusura dei pagamenti da parte di Artea; in ogni caso, la data di messa a dimora delle barbatelle non può essere successiva alla validità dell'autorizzazione al reimpianto utilizzata

8. Modalità di concessione del contributo

8.1 La concessione del contributo avviene esclusivamente con il pagamento anticipato del sostegno per un importo pari all'80% del contributo ammesso, cui segue il pagamento del saldo per il restante 20%. Il termine entro cui presentare la domanda di anticipo è indicato nelle istruzioni operative di ARTEA.

L'erogazione dell'anticipo è subordinata alla costituzione di una fidejussione pari al 110% del valore dell'anticipo.

8.2 La domanda di pagamento a saldo per l'erogazione del 20% del contributo ammesso e per lo svincolo della garanzia fideiussoria deve essere presentata a conclusione dei lavori, entro il termine stabilito da ARTEA nelle proprie istruzioni operative.

8.3 ARTEA procede alla liquidazione del saldo del contributo entro 12 mesi dalla presentazione da parte del beneficiario della domanda di saldo, valida e completa, secondo quanto stabilito all'articolo 21 paragrafo 1 comma 2 del Regolamento delegato 2022/126 della Commissione, sulla base delle Tabelle Standard dei Costi Unitari (TSCU) elaborate dal Ministero dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Crea e la Rete Rurale Nazionale.

9. Limite massimo di contributo ammesso

9.1 Il contributo ai costi di ristrutturazione e riconversione dei vigneti è erogato nel limite del 50% della spesa riconosciuta ammissibile sulla base delle suddette Tabelle Standard dei Costi Unitari, elaborate a livello nazionale.

9.2 La compensazione per le perdite di reddito è pari a 3.000 euro ad ettaro. Non è riconosciuta alcuna compensazione finanziaria per le perdite di reddito qualora siano utilizzate autorizzazioni al reimpianto non provenienti dalle operazioni di ristrutturazione e riconversione, o l'azione è realizzata con l'impegno ad estirpare un vigneto successivamente al reimpianto. Non costituiscono una spesa ammissibile né le spese di estirpazione dei vigneti oggetto del provvedimento di estirpazione obbligatoria per motivi fitosanitari né la compensazione per le perdite di reddito;

9.3 Le spese eleggibili a finanziamento e le azioni ammissibili di cui al precedente punto 6.1 sono quelle effettuate nel periodo successivo alla data di presentazione della domanda di aiuto ed entro la data di presentazione della domanda di saldo. Artea potrà richiedere documentazione atta a verificare la predetta condizione.

9.4 Ai sensi del paragrafo 1, articolo 52 del Regolamento delegato (UE) n. 2022/126 della Commissione del 7 dicembre 2021, la superficie vitata è delimitata dal perimetro esterno dei ceppi di vite a cui si aggiunge una fascia cuscinetto di larghezza pari a metà della distanza tra i filari.

10. Criteri di priorità e modalità di liquidazione del contributo

10.1 Alle domande di contributo viene attribuito un punteggio calcolato sulla base dei criteri di priorità di seguito riportati:

A) Criteri riferiti a particolari situazioni aziendali:	
A.1) Interventi realizzati su superfici vitate inserite nell'elenco dei vigneti storici e/o eroici ed interventi realizzati su superfici vitate ricadenti interamente nelle piccole isole e/o nelle zone di produzione delle denominazioni Candia dei Colli Apuani, Colli di Luni, Ansonica dell'Argentario (limitatamente al comune di Monte Argentario)	Punti 20
A.2). UTE con rapporto superficie vitata/SAU maggiore del 50%	Punti 15
A.3) Le superfici vitate oggetto di aiuto, interamente ricadenti nelle Zone Montane ai sensi dell'art. 32 comma 1 lett. a) del Reg. (UE) 1305/2013, nelle Zone Natura 2000 (SIC, ZPS, ZSC), in Parchi e Riserve Naturali fuori Natura 2000, nelle Aree con vincolo paesaggistico art. 136 D.lgs. 42/2004, nelle Zone Vulnerabili ai Nitrati (ZVN), escluse le ANPIL	Punti 5
A.4) Le superfici vitate oggetto di aiuto, interamente ricadenti nei comuni colpiti dagli eventi alluvionali del 2023 (delimitate dal DM n. 0473440 del 12/09/2023 e dalle Ordinanze commissariali della Direzione Difesa del suolo e protezione civile regionale n. 98 del 15/11/2023, n. 108 del 01/12/20223, n. 128 del 22/12/2023) e del 2024 (delimitate dalle Delibere del Consiglio dei Ministri del 29 ottobre 2024 , del 25 novembre 2024 e del 23 dicembre 2024)	Punti 10

I punteggi A1, A2, A3 e A.4 sono cumulabili.

B) Criteri di priorità riferiti alla tipologia di richiedente:	
B.1) Titolare o legale rappresentante che ha un'età compresa tra i 18 ed i 40 anni alla data dell'approvazione della presente DGR	Punti 10
B2) Azienda che non ha richiesto contributi dalla campagna 2019/2020 alla campagna 2024/2025	Punti 10
B3) Richiedente ammissibile ma non finanziabile per carenza di risorse nella campagna 2024/2025	Punti 20
B4) Imprenditore agricolo professionale (IAP) riconosciuto alla data dell'approvazione della presente DGR	Punti 10

I punteggi di cui alla lettera B sono cumulabili, ad esclusione di B2 e B3 che sono alternativi.

Per l'attribuzione dei punteggi di cui alla lettera B della precedente tabella, nel caso in cui il richiedente sia una società di persone o di capitali, si fa riferimento ai requisiti posseduti dal legale rappresentante firmatario della domanda; nel caso di una società semplice, si fa riferimento ai requisiti posseduti dal socio firmatario della domanda.

Con riferimento al criterio di cui al punto B4, il punteggio non è attribuito in caso di richiedente iscritto come IAP provvisorio.

10.2 I requisiti di priorità devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda di aiuto, salvo i requisiti B1) e B4), che devono essere posseduti alla data di approvazione della presente deliberazione.

10.3 A parità di punteggio di priorità, è data la precedenza al richiedente più giovane alla data di approvazione della presente deliberazione.

10.4 ARTEA utilizza i fondi disponibili prioritariamente per il pagamento delle domande di saldo; qualora le risorse assegnate non siano sufficienti le domande saranno finanziate secondo l'ordine di presentazione della domanda.

10.5 Il finanziamento viene concesso fino ad esaurimento dei fondi disponibili per gli interventi sui vigneti, per gli interventi sui vigneti storici e/o eroici e per gli interventi sui vigneti oggetto di estirpazione obbligatoria per motivi fitosanitari. Il beneficiario posizionato all'ultimo posto nella graduatoria viene liquidato sulla base della quota finanziaria disponibile. Compatibilmente con le tempistiche e le proprie capacità istruttorie, ARTEA procede inoltre al finanziamento di eventuali ulteriori beneficiari ammissibili in presenza di successive economie e riassegnazioni di fondi a livello regionale e nazionale.

10.6 La presentazione della domanda di saldo è subordinata all'iscrizione della superficie vitata oggetto di aiuto nello schedario viticolo conformemente alla normativa sul potenziale viticolo. Tale superficie deve risultare idonea alla produzione di vino a denominazione di origine protetta o ad indicazione geografica protetta. In caso di interventi realizzati su vigneti eroici e/o storici, la presentazione della domanda di saldo è subordinata all'iscrizione della superficie vitata oggetto di aiuto all'elenco regionale di cui al punto 21 all'allegato A alla deliberazione Giunta regionale 59 del 30 gennaio 2023.

10.7 Per l'applicazione dei recuperi e delle penalità, ARTEA verifica a saldo la superficie complessivamente realizzata confrontandola con quanto richiesto complessivamente nella domanda iniziale.

11 Reimpianto per motivi fitosanitari

11.1 Ai sensi dell'articolo 58, comma 1, lettera a), interlinea iii), del Regolamento (UE) n. 2021/2115 e dell'articolo 41 del Regolamento delegato (UE) n. 2022/126 sono definite le modalità applicative del reimpianto per motivi fitosanitari, cui i produttori accedono solo a seguito di un provvedimento di estirpazione obbligatoria emanato dall'Autorità competente.

11.2 Il provvedimento di cui al punto 11.1 è trasmesso ad ARTEA per l'accoglimento delle domande della ristrutturazione e riconversione vigneti e per conoscenza al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, e deve contenere almeno i seguenti elementi:

- a) l'indicazione, ove previsto, del produttore destinatario del provvedimento di estirpazione obbligatoria;
- b) l'indicazione del o degli organismi nocivi che hanno colpito la superficie vitata oggetto del provvedimento di estirpazione obbligatoria, tra quelli indicati all'Allegato III del Decreto ministeriale 0635206/2024;
- c) l'indicazione della o delle superfici vitate oggetto del provvedimento di estirpazione obbligatoria;
- d) i termini entro i quali effettuare l'estirpazione obbligatoria.

11.3 Le spese di estirpazione dei vigneti oggetto del provvedimento di estirpazione obbligatoria e la compensazione per le perdite di reddito non costituiscono una spesa ammissibile.

11.4 La domanda di sostegno per reimpianto per motivi fitosanitari viene presentata nel rispetto delle procedure contenute nel presente atto, e per quanto non espressamente riportato, valgono le disposizioni dell'articolo 10 del Decreto ministeriale n. 0635206/2024.

12 Vigneti storici ed eroici

12.1. Possono essere oggetto di finanziamento, le azioni di ristrutturazione e riconversione dei vigneti, aventi ad oggetto vigneti eroici e/o storici di cui all'articolo 5, comma 2 del decreto 30 giugno 2020 n. 6899, iscritti nell'elenco regionale di cui al punto 21 all'allegato A alla Deliberazione Giunta Regionale n. 59/2023.

12.3. I beneficiari dell'aiuto, si impegnano ad eseguire eventuali modifiche degli elementi caratterizzanti il paesaggio viticolo, nel modo meno invasivo e il più rispettoso possibile della tradizione locale, per il mantenimento dei requisiti del riconoscimento di vigneto eroico e/o storico.

12.4 In caso di "vigneti eroici" il reimpianto può avvenire sulla stessa superficie che ha dato origine all'iscrizione nell'Elenco regionale e in altra superficie; in ogni caso deve essere garantito il mantenimento del possesso dei requisiti che danno luogo all'iscrizione nell'Elenco regionale dei vigneti eroici.

12.5 In caso di "vigneti storici" il reimpianto deve avvenire nella stessa superficie che ha dato origine all'iscrizione; in ogni caso deve essere garantito il mantenimento del possesso dei requisiti che danno luogo all'iscrizione nell'Elenco regionale dei vigneti storici.

12.6. Per quanto non espressamente riportato nel presente punto valgono le disposizioni del punto 21 all'allegato A alla Deliberazione Giunta Regionale n. 59/2023 e del decreto ministeriale n. 0635206/2024.

13. Vincolo al mantenimento della proprietà e del possesso dell'investimento

13.1 In attuazione dell'articolo 11, paragrafo 1 lettera b) del Regolamento (UE) n.126/2022, è previsto che i vigneti oggetto del contributo comunitario restino di proprietà e in possesso del beneficiario per un periodo di almeno cinque anni calcolato a decorrere dalla data in cui è posto a disposizione del beneficiario.

13.2 Il Decreto Ministeriale n. 0635206/2024, ai sensi del suddetto articolo 11, all'articolo 14 precisa quanto segue:

- le operazioni finanziate con l'intervento ristrutturazione e riconversione vigneti presentate a partire dalla campagna 2023/2024, sono soggette a controlli post pagamento secondo le modalità definite da AGEA in base al decreto ministeriale del 4 agosto 2023, n. 410748;
- gli investimenti finanziati con l'intervento ristrutturazione e riconversione vigneti restano di proprietà e in possesso del beneficiario per un periodo di almeno cinque anni decorrenti dalla data di presentazione della domanda di pagamento a saldo finale, pena la restituzione del contributo percepito in proporzione alla durata residua dell'inosservanza. La mancata comunicazione preventiva dell'inosservanza del vincolo all'Organismo Pagatore, comporta la restituzione dell'intero contributo erogato;
- laddove il beneficiario cessi un'attività produttiva a causa di un fallimento non fraudolento, l'Organismo Pagatore non recupera l'aiuto finanziario dell'Unione a condizione che il subentrante mantenga gli impegni per la durata residua del vincolo. Tale circostanza è comunicata preventivamente all'OP;
- l'Organismo Pagatore non recupera l'aiuto finanziario dell'Unione in circostanze debitamente giustificate, comunicate, valutate e riconosciute dalla Regione.

13.3 A norma dell'articolo 12 del Regolamento (UE) n. 2021/2115, gli aiuti inerenti al settore vitivinicolo non sono soggetti alla condizionalità rafforzata.